

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

63087 COMUNANZA (AP)

AMANDOLA - COMUNANZA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO
MONTEPARO - MONTEMONACO - ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO

Prot. n.

Comunanza, il 20/01/2021

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

0000166 – 20/01/2021
– CM_C935 – CM_C935 – P

SEGNATURA

Ai CERCATORI E RACCOLTORI dei TARTUFI
dell'Unione Montana dei Sibillini
LORO SEDI

OGGETTO: L.R. n. 5/2013 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del Patrimonio tartufigeno" – Art. 13 (Tassa di concessione regionale) - **AVVISO DI PAGAMENTO RINNOVO ANNO 2021.**

Si ricorda che **ENTRO il 31 GENNAIO 2021, da parte di coloro che intendono esercitare il diritto di cerca e raccolta dei tartufi nell'anno 2021, DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA TASSA di concessione regionale**, pari a € 92.96, valido sino al 31/12/2021, **DIRETTAMENTE ALLA REGIONE MARCHE**, secondo le seguenti modalità:

Versamento su: ccp n. 1016955211

Intestato a: REGIONE MARCHE - SERVIZIO TESORERIA

Causale: TASSA CONCESSIONE RACCOLTA TARTUFI LR 5/2013 ANNO 2021

(bollettino postale allegato)

Oppure pagamento telematico: codice IBAN IT-14-G-07601-02600-001016955211

La ricevuta di pagamento deve essere conservata, unitamente al tesserino di autorizzazione, ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, i raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'art. 4 della Legge n.752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio e i soggetti di cui all'art. 11 per cerca o raccolta di tartufo a fini scientifici e di studio (art. 13, c. 3 L.R. 5/2013).

La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non viene esercitata nell'anno di riferimento.

Si ricorda, però, che se l'attività viene esercitata, nel caso di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il TRASGRESSORE, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, E' SOGGETTO alla sanzione amministrativa pari al 30% della tassa medesima (art. 2, c. 3 L.R. n. 18/95 e s.m.i.).

La sanzione di cui sopra è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i. (art. 2, c. 4 L.R. n. 18/95 e s.m.i.). A tal proposito si precisa che il versamento della sanzione ridotta DEVE ESSERE CONTESTUALE a quello della tassa e degli interessi legali: TASSA+SANZIONE+INTERESSI (c. 2 art.13 del D.Lgs.n.472/1997) Comunque, per la regolarizzazione del ritardato pagamento del tributo, onde evitare di incorrere in errori, si suggerisce di contattare gli uffici dell'Unione Montana (0736 844379) o di consultare il sito web della Regione Marche www.agri.marche.it (sezione Tartufi > Tributi per l'importo della tassa in caso di pagamento oltre il 31 gennaio).

Si prega, infine, di comunicare ogni variazione relativa ai dati anagrafici al fine di permettere i conseguenti aggiornamenti.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuseppina Concetti